

## **TRIBUNALE DI BARI**

### **Verbale di Conciliazione Giudiziale**

L'anno ...il giorno...del mese di ..... dinanzi al Giudice, Dott...., assistito dal sottoscritto cancelliere sono comparsi:

- l'Avvocato FILANO, nato a .... Il .... ed ivi residente alla Via..., n... c.f. - in proprio;  
- l'avv. Calpurnio del Foro di ....., con studio in...., n..., in qualità di rappresentante e difensore dei signori Rossi TIZIO, nato a.... il... c.f. e MEVIA , nata a.... il .... C.f. entrambi residenti in.... alla Via .... N.... ed i coniugi Rossi SEMPRONIO, nato a .... Il.... c.f. e CAIA, nata a.... il... c.f., entrambi residenti in .... alla Via....., n..., giusta mandato a conciliare.

Le parti, sulla base della dichiarazione di intesa raggiunta, approvano e sottoscrivono il presente verbale di conciliazione della causa promossa dall'avv. Filano e pendente dinanzi a codesto Tribunale Civile di Bari, Giudice, dott. .... ubricata sotto il n. ... R.G, contro, i signori Rossi Tizio, Mevia e Caia.

#### **PREMESSO CHE**

- Con atto di citazione notificato in data 17\01\2005 l'avv. Filano ha convenuto innanzi al Tribunale di Bari i signori Tizio, Mevia e Caia per ivi sentir dichiarare simulata la vendita in favore di questi ultimi dell'immobile sito in Roma alla Via Appia, civ. 31-33, - occupato quale casa coniugale - attuata con rogito del 02\03\1999, per notar ....., da Rossi Maria, deceduta il successivo 04\05\1999, e considerarla donazione, con conseguente assegnazione all'unico erede del coniuge superstite - l'istante avv. Filano- della quota di riserva, richiedendo, infine, la divisione giudiziale dell'eredità con delega al notaio.

- I predetti convenuti, costituendosi in giudizio, hanno impugnato e contestato la domanda proposta dall'avv. Filano rilevandone l'infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.

-Nel corso del giudizio *de quo* è deceduto l'avv. Primo, procuratore e difensore dell'avv. Filano e quest'ultimo ha conseguentemente provveduto a costituirsi in proprio.

CONSIDERATO che le parti, pur nulla riconoscendo riguardo alle ragioni rappresentate dalla parte avversa - e pertanto ciascuna restando ferma nella convinzione della fondatezza e legittimità delle proprie istanze, deduzioni ed eccezioni - ma al solo fine di evitare l'alea della definizione del giudizio *de quo*- intendono definire transattivamente l'insorta controversia in sede giudiziale;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della Transazione.

**Art.2. Accordo transattivo**

Le Parti, senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, dichiarano di voler definire in via transattiva la controversia di cui in premessa.

**Art. 3. Importo della transazione**

A tal fine l'avv. Calpurnio nella sua qualità di procuratore e difensore dei signori Tizio, Mevia, Sempronio e Caia come in epigrafe generalizzati, offre all'avv. Filano, la somma già di € 12.000,00 (Dodiecimila/00) a tacitazione di ogni sua pretesa, comunque, riferibile all'oggetto del giudizio di cui in premessa e, pertanto, somma che viene versata alla sottoscrizione del presente atto di transazione mediante due assegni bancari e precisamente: assegno bancario n..... e n..... tratti dalla Banca di .... ed intestati al signor Filano a firma del sig. Tizio, circolari.

**Art. 4. Accettazione della somma offerta**

L'avv. Filano, dichiara di accettare la somma offertagli dalle controparti nella misura indicata al precedente art. 3 a tacitazione di ogni propria pretesa comunque riferibile all'oggetto del giudizio da lui proposto nei confronti dei primi ed in premessa descritto;

**Art. 5. Rinuncia agli atti ed alla domanda di pagamento delle spese giudiziali**

Entrambi le parti, pertanto, rinunciano agli atti e alle domande del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari (R.G.....) a seguito dell'avvenuta conciliazione.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese le quali pertanto andranno compensate.

L'avvocato Filano, in proprio, ed il difensore delle altre Parti dichiarano espressamente di voler rinunciare al vincolo della solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale Forense.

**Art. 6. Definitiva risoluzione della controversia**

Le Parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono definitivamente risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro eventuale diritto, pretesa o pendenza comunque riferibili e relativi all'oggetto del giudizio in corso e specificato all'art.5 del presente atto, oltre che in premessa, e, pertanto si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere gli uni dagli altri

per qualsiasi titolo, ragione o causa,

definitivamente rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art.1975 cod. civ.

Fatto in... in triplice copia  
il ....

L.C.S.